

CAPITOLATO TECNICO

PER I LAVORI DI RIPARAZIONE CARPENTERIA METALLICA - CARROZZERIA SU AUTOMEZZI PLURIMARCA DI PROPRIETA' AZIENDALE. CIG: A0014B576

1. OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di riparazione di parti di carrozzeria e di carpenteria degli automezzi di proprietà aziendale, qualora gli interventi necessari non possano essere realizzati a cura dell'officina interna aziendale.

L'attività da svolgere, intesa come ogni intervento di riparazione e/o sostituzione di parti danneggiate, difettose o guaste e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessari per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso (es. stacco e riattacco parti danneggiate, risagomatura o sostituzione di lamierati, verniciatura, sostituzione di cristalli, pattini, apparati idraulici, bielle boccole, valvole elettrovalvole ecc.)

Il presente capitolato riguarda il parco automezzi in carico alla FRZ Srl (elenco in All. 1), che attualmente è costituito da n. 73 veicoli così ripartiti:

- a) Automezzi Pesanti: n. 13 autoveicoli;
- b) Automezzi Speciali: n. 07 autoveicoli;
- c) Automezzi a Vasca di piccola portata fino a 1,5 ton: n. 35 veicoli;
- d) Automezzi a Vasca di media portata fino a 3,5 ton: n. 11 veicoli;
- e) Automezzi a Vasca di media portata fino a 7,5 ton: n. 02 veicoli;
- f) Automezzi Furgonati: n. 05 veicoli;

Il servizio avrà durata di 24 mesi prorogabile di ulteriori 12 mesi, dalla stipula del contratto per un importo massimo presunto di €210.000,00 oltre iva di legge. L'ammontare definitivo sarà determinato in fase di esecuzione del contratto in virtù delle prestazioni effettivamente erogate, in ogni caso non potrà essere superiore al citato importo massimo.

Alcuna pretesa potrà essere avanzata dall'Operatore economico affidatario in caso di mancato raggiungimento del plafond totale del contratto nel periodo di durata dello stesso.

2. VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DEL SERVIZIO

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la FRZ Srl si riserva la facoltà di modificare in aumento e/o diminuzione la consistenza del parco veicoli oggetto del servizio. Tali variazioni non costituiscono motivo per l'appaltatore di risoluzione anticipata o variazione del contratto in essere.

3. POTENZIALITÀ PRODUTTIVA

Considerata la particolare natura d'impiego dei veicoli (servizio pubblico essenziale), l'Operatore economico contraente dovrà impegnarsi, su richiesta della FRZ Srl, a dare priorità alle riparazioni dei predetti veicoli rispetto a qualsiasi altro tipo di automezzo ricoverato presso la propria officina, salva la facoltà per la FRZ Srl di rivolgersi ad altre officine che riterrà opportuno senza alcuna pretesa da parte del contraente.

4. RESPONSABILITÀ



L'Operatore economico contraente deve possedere una polizza assicurativa che copra i veicoli della FRZ Srl, per tutto il periodo di giacenza - per formulazione del preventivo o per la riparazione - nei propri locali e/o spazi dedicati, per qualsiasi danno e per qualunque causa.

L'Operatore economico contraente sarà responsabile per:

- a) furto, danneggiamento e incendio dei mezzi ricoverati;
- b) danneggiamento per atti vandalici derivanti da intrusione di terzi nei propri locali e/o spazi dedicati;
- c) danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e sostituzioni delle parti di ricambio;
- d) danni derivanti dall'utilizzo di ricambi non conformi a quelli riconosciuti dalle case costruttrici o dall'utilizzo di ricambi conformi ma difettosi, mancato utilizzo di ricambi originali o di qualità corrispondente;
- e) ritardi nella riconsegna dei veicoli;
- f) danni sui veicoli assistiti derivanti da imperizia e imprudenza.

I massimali sono così individuati:

- ✓ per incendio e furto: massimale non inferiore a € 150.000,00;
- ✓ per responsabilità civile verso terzi non inferiore a € 1.000.000,00.

Le violazioni segnalate al presente punto verranno quindi adeguatamente accertate, documentate e motivate dall'ufficio tecnico aziendale, e successivamente contestate dal R.U.P. all'operatore economico contraente e valutate in contraddittorio.

5. TIPOLOGIA DI INTERVENTO E TEMPI DI EFFETTUAZIONE

La durata delle lavorazioni dovrà rispettare al massimo i tempi delle case costruttrici, esclusi i casi di documentata impossibilità ad eseguire, nei tempi indicati, l'intervento dovuto ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi. In questi ultimi casi l'Operatore economico contraente dovrà comunicare immediatamente all'ufficio tecnico aziendale le difficoltà riscontrate e attivarsi per risolvere al più presto la criticità.

6. INTERVENTI DI MANUTENZIONE

I servizi di manutenzione, da eseguirsi sulla base delle indicazioni del Manuale d'uso del mezzo predisposto dalle case costruttrici, dovranno svolgersi secondo l'iter di seguito descritto.

L'Operatore economico contraente, ricevuta la richiesta di intervento dovrà, cronologicamente:

- (1) provvedere al ricovero del veicolo e procedere alla verifica degli interventi previsti.
- (2) presentare all'Ufficio tecnico aziendale il "Preventivo di Spesa" entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricovero.

Nel preventivo dovranno essere indicati:

- il prezzo delle parti di ricambio e/o lavorazioni necessarie per la riparazione del veicolo;
- lo sconto applicato;
- le ore occorrenti per la manodopera, facendo riferimento al massimo ai tempi ufficiali in vigore editi dalla casa costruttrice.

Lo smaltimento di eventuali rottami ferrosi ed oli esausti dovrà essere gestito a cura dell'Operatore economico contraente;

- (3) attendere l'approvazione del preventivo di spesa da parte dell'Ufficio tecnico aziendale;
- (4) avviare le lavorazioni entro 24 ore dalla ricezione dell'ordinativo di spesa (approvazione preventivo) e terminarle entro un numero di giorni lavorativi - non superiore ai tempi ufficiali in vigore editi dalla casa costruttrice - fatte salve le esigenze di proroga, preventivamente concordate con il Responsabile dell'ufficio tecnico aziendale, per il reperimento dei ricambi.

Nel caso di ricambi non disponibili in commercio di cui, quindi, il contraente non riesce ad approvvigionarsi, i tempi di lavorazione previsti possono essere interrotti per accertata e documentata mancanza degli stessi. La richiesta di interruzione dei tempi dovrà essere tempestivamente trasmessa a cura dell'Operatore economico contraente al Responsabile dell'ufficio tecnico aziendale, comunicando i motivi ed indicando la data della prevista disponibilità (allegando la dichiarazione del fornitore).

Nel caso eccezionale in cui nel corso delle lavorazioni si riscontrassero avarie non rilevate nel preventivo, l'Operatore economico contraente dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio tecnico aziendale, specificando in un preventivo integrativo l'ulteriore avaria accertata e l'onere aggiuntivo. L'Ufficio tecnico aziendale – valutato il singolo caso – procederà all'emissione di un nuovo ordinativo di spesa.

Senza l'approvazione del preventivo (ordinativo di spesa) da parte del Responsabile dell'ufficio tecnico aziendale, l'operatore economico contraente non è autorizzato ad effettuare alcuna riparazione.

Al termine dell'attività, dovrà essere rilasciata, a cura dell'Operatore economico contraente, la documentazione attestante l'esecuzione dei controlli previsti. Detta documentazione sarà custodita agli atti dell'ufficio tecnico aziendale.

7. VEICOLI DI NON CONVENIENTE RIPARAZIONE

Nel caso in cui un veicolo venisse giudicato di non conveniente riparazione, saranno comunque corrisposte all'Operatore economico contraente le ore per l'eventuale rimontaggio delle parti smontate, l'eventuale messa in sicurezza e per redigere il preventivo, nella misura massima di 08 ore.

8. RICOVERO DEL VEICOLO

All'atto del ricovero del veicolo il responsabile dell'ufficio tecnico aziendale, o altri all'uopo designati, e l'Operatore economico contraente dovranno provvedere alla compilazione e sottoscrizione del Verbale di Ricovero; analoga attività verrà eseguita alla riconsegna.

9. INTERVENTI IN GARANZIA

Ogni lavorazione si intenderà garantita per la durata di 12 (dodici) mesi o 5.000 km decorrenti dalla data di ritiro del veicolo, così come per i ricambi impiegati, fatto salvo quanto previsto dall'art 1490 del c.c. e seguenti per quanto attiene ai vizi occulti. Eventuali interventi in garanzia dovranno essere eseguiti tempestivamente a cura e spese dell'operatore economico contraente ovunque, sul territorio Nazionale, si dovesse rendere necessario.

10. NORME PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica di conformità per lavorazioni effettuate dall'Operatore economico contraente saranno effettuate dal Responsabile dell'ufficio tecnico aziendale, che dovrà stabilire se le riparazioni sono state effettuate a perfetta regola d'arte, secondo le norme previste dai manuali delle case costruttrici e conformemente a quanto pattuito.

Alla citata verifica potrà assistere un rappresentante dell'Operatore economico contraente.

I veicoli da sottoporre a collaudo dovranno essere presentati perfettamente efficienti unitamente alle pubblicazioni tecniche edite dalle case costruttrici.

11. SORVEGLIANZA E CONTROLLO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE LAVORAZIONI

La FRZ Srl si riserva il diritto di effettuare il controllo sulle lavorazioni oggetto del presente capitolato, mediante il responsabile dell'ufficio tecnico aziendale, o altri all'uopo designati, nelle seguenti fasi:

- a. la vigilanza sulle lavorazioni in corso di esecuzione;
- b. il controllo contabile e tecnico dei vari materiali impiegati nelle lavorazioni;
- c. ogni altro compito atto a tutelare efficacemente gli interessi di questa Amministrazione.

Le operazioni necessarie all'esecuzione di tali controlli, da effettuarsi presso l'Operatore economico contraente, consisteranno nel controllo dei diversi particolari reimpiegati, riparati o sostituiti, in relazione al preventivo approvato dalla FRZ Srl.

Qualora venisse riscontrata l'imperfetta aderenza delle lavorazioni eseguite con quanto pattuito, ovvero discordanze con quanto preventivato in merito ai materiali ed al tipo di lavorazione richiesto, saranno posti a carico dell'Operatore economico contraente gli oneri necessari per la perfetta rimessa in efficienza del veicolo. La FRZ Srl si riserva la facoltà di procedere alla tutela dei propri interessi sia in via amministrativa, secondo le prescrizioni del contratto, sia a norma di legge.

12. RICAMBI E MATERIALI VARI

L'Operatore economico contraente è tenuto a prediligere la fornitura di ricambi originali o, a seconda dei casi e previa comunicazione al Responsabile ufficio tecnico aziendale, ricambi di qualità corrispondente che abbiano le stesse caratteristiche tecniche e tecnologiche rispetto a quelli di primo impianto. Sugli stessi sarà applicato uno sconto non inferiore alla percentuale indicata in sede di offerta per i ricambi originali.

13. NORME DI LAVORAZIONE

La riparazione, nonché tutte le operazioni di smontaggio e rimontaggio e la conclusiva azione di collaudo con la quale l'Operatore economico contraente garantisce la perfetta efficienza ed affidabilità del veicolo, dovranno essere eseguite a regola d'arte e con le necessarie attrezzature generiche e speciali, in modo da garantire il buon funzionamento di tutti i complessivi e assoluta sicurezza d'impiego.

Le varie operazioni dovranno essere effettuate, secondo le modalità stabilite nelle "Istruzioni per le Riparazioni" edite dalle case costruttrici.

14. RESTITUZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DEI VEICOLI RIPARATI

I veicoli riparati saranno accettati dalla FRZ Srl a seguito di esito favorevole della verifica di conformità eseguita con le modalità di cui ai paragrafi indicati del presente capitolato tecnico.

15. PENALITÀ

Il mancato rispetto dei tempi di lavorazione previsti, determinerà l'applicazione delle penali nelle seguenti misure:

- a. per un ritardo fino a gg. 5 (cinque) lavorativi rispetto alla data concordata, sarà applicata una penale pari ad € 200,00;
- b. per ciascun giorno lavorativo successivo al quinto, verrà applicata una penale pari ad € 50,00;
- c. dal ventesimo giorno lavorativo di ritardo, ferma restando l'applicazione delle penali previste ai punti precedenti, la FRZ Srl si riserva la facoltà di ritirare il veicolo per il successivo ricovero presso altro operatore economico; gli oneri sostenuti per il trasferimento saranno posti a carico dell'Operatore economico contraente; a quest'ultimo verranno riconosciute le ore di manodopera eventualmente impiegate per le attività parzialmente eseguite fino ad un massimo di 8 (otto) ore.

16. DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà decorrenza dalla data di effettiva aggiudicazione, per il periodo di 24 mesi prorogabile di ulteriori 12 mesi, ovvero fino all'esaurimento dell'importo di aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 53 comma 1 del "Nuovo Codice" la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106.

17. REQUISITI TECNICI MINIMI DA POSSEDERE DA PARTE DELLE OFFICINE

Gli operatori economici concorrenti dovranno:

- a. essere in possesso di tutti i requisiti indicati nel corpo del presente capitolato tecnico;
- b. essere in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi come espressamente previsto dalla normativa in vigore;
- c. essere in possesso dei requisiti previsti dall'art 100 comma 1, 2 e 3 D.Lgs. nr. 36/2023
- d. rispettare l'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati (a titolo meramente esemplificativo si richiamano le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e quelle in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti).

Il possesso dei requisiti tecnici minimi sarà accertato in sede di ispezione tecnica che sarà condotta da parte di personale qualificato della FRZ Srl.

L'eventuale accertata inidoneità degli Operatori economici concorrenti, derivante dalla mancanza o dalla carenza di taluno dei requisiti richiesti, sarà causa di esclusione.

In particolare, tutte le attrezzature ed i requisiti dovranno essere presenti, verificabili e pienamente efficienti al momento dell'ispezione, a nulla rilevando eventuali circostanze impedenti (assenza del personale tecnico o del titolare dell'officina).

I requisiti tecnici minimi sono:

a. Infrastruttura:

- (1) i locali di lavorazione devono trovarsi ad una distanza facilmente raggiungibile dalla sede della FRZ Srl, sita in Via Santa Maria a Cerquito n. 2, al fine di rendere le attività di ricovero e successiva assistenza sui veicoli il più agevole possibile, anche in ossequio ai principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione della pubblica amministrazione, con conseguente risparmio anche di personale pubblico dedicato alle predette attività. Premesso quanto sopra, l'operatore economico dovrà avere sede entro una distanza di 100 km dalla sede operativa aziendale.
- (2) i locali di lavorazione devono essere idoneamente chiusi;
- (3) i locali di lavorazione devono essere separati per tipologia di lavorazione;
- (4) i locali di lavorazione devono essere decorosi e consoni ad ospitare i veicoli;
- (5) i locali devono essere dotati di sistema di allarme antintrusione efficiente;
- (6) l'area di parcheggio dei veicoli in riparazione deve essere coperta, chiusa e dotata di un sistema di allarme efficiente. In alternativa è tollerato il parcheggio dei veicoli all'aperto, ma solo in presenza di un'area, idoneamente chiusa, di esclusiva pertinenza dell'officina e dotata di idoneo sistema di videosorveglianza con registrazione continua (H 24) o di vigilanza armata continua (H 24);

b. Attrezzature, specializzazione ed esperienza delle maestranze:

- (1) l'officina meccanica deve possedere tutte le più moderne attrezzature per la diagnostica computerizzata e la ricerca guasti,
- (2) i ponti di sollevamento dovranno rispettare la normativa vigente ed essere stati sottoposti alla periodica revisione, laddove previsto dalla normativa vigente;
- (3) il personale specializzato dovrà essere in possesso di comprovata esperienza nel settore di impiego ed adeguatamente qualificato e costantemente aggiornato;

c. Normativa tecnica:

- (1) l'officina deve essere in regola con la normativa di protezione dell'ambiente ex D.Lgs. nr. 152/2006, rubricato "Norme in materia ambientale", e successive modifiche ed integrazioni;
- (2) l'officina deve essere in regola con la normativa in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti D.Lgs. nr. 152/2006, rubricato "Norme in materia ambientale", e successive modifiche ed integrazioni;
- (3) l'officina deve essere in regola con la normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008, rubricato Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza";
- (4) l'officina deve essere in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi come espressamente previsto dalla normativa in vigore;
- (5) l'officina deve avere una potenzialità di riparazione di almeno 4 mezzi simultaneamente ovvero essere dotata di minimo 2 ponti.

L'Operatore economico contraente, oltre ad essere in possesso di tutti i requisiti tecnici previsti dalla normativa in materia, è l'unico esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente capitolato. È inoltre a carico dell'Operatore economico contraente e di sua esclusiva spettanza l'attuazione delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008, rubricato Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza".

18. MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI

Saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere invitati previa verifica dei requisiti ex art. 100 comma 1, 2 e 3 del Dlgs 36/2023 e dichiarazione ex artt 46 e 74 del DPR 445/2000

L'offerta dovrà essere espletata secondo quanto indicato nella documentazione di gara, ed in particolare nel presente capitolato speciale d'appalto

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

Le offerte presentate saranno oggetto di preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità e della rispondenza ai requisiti richiesti.

L'aggiudicazione del servizio avverrà tramite espletamento di una procedura di gara svolta secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4, del D.Lgs. 36/2023, determinato come segue:

- ciascun operatore dovrà indicare il ribasso offerto sui prezzi di listino vigenti alla data stabilita per la scadenza della presentazione delle offerte dei pezzi di ricambio (Pr); Per i mezzi ed i ricambi di cui all'allegato 1
- ciascun operatore dovrà indicare la percentuale di ribasso sul prezzo orario del servizio (Po) a base di gara di Euro 38,00.

Sulla base della spesa storica sostenuta nel corso degli anni precedenti sarà attribuita a ciascuna delle voci sopra citate il seguente peso:

- media della percentuale di ribasso sui prezzi di listino dei pezzi di ricambio: peso 0,50;
- percentuale di ribasso sul prezzo orario del servizio, applicata sul prezzo orario di Euro 38,00: peso 0,50;

Quindi si moltiplicherà ciascuna percentuale di ribasso offerta per il peso attribuito, si sommeranno i prodotti risultanti e si individuerà il ribasso complessivo pesato offerto da ciascun operatore economico:

$$(Pr * 0,50) + (Po * 0,50) = Rp$$

Risulterà aggiudicatario l'operatore economico che ha offerto il maggior ribasso pesato.

20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO

È fatta salva la possibilità di revoca parziale o totale dal contratto, ovvero di rideterminazione dell'importo contrattuale:

- a. per ragioni di pubblico interesse, per necessità strutturali, edilizie, organizzative o per altri giustificati motivi;
- b. qualora sopraggiungano situazioni di incompatibilità e/o provvedimenti giudiziari a carico dell'operatore economico contraente, del titolare o dei soci;
- c. per perdita dei requisiti di affidabilità e moralità del concessionario, a seguito dell'applicazione di misure di prevenzione;
- d. ove la persona fisica titolare o il rappresentante della persona giuridica che esercita l'attività sia oggetto di provvedimenti giudiziari, anche di natura cautelare, ritenuti dall'Amministrazione incompatibili con la cura di un servizio di pubblico interesse; in tale circostanza, il concessionario si impegna a recedere dal contratto, tenendo salva l'Amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi;
- e. qualora l'Operatore economico contraente non si attenga a quanto previsto nel presente capitolato, nonché negli altri documenti di gara, questo Ente provvederà a emettere idonea diffida; se l'operatore economico dovesse ricevere nell'arco contrattuale nr. 03 diffide, il rapporto potrà essere risolto senza nulla a pretendere da parte della ditta.
- f. qualora si verifichino le condizioni esplicitate al punto 11 rubricato "SORVEGLIANZA E CONTROLLO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE LAVORAZIONI".